

Volontaria giurisdizione; Istanza di revoca della cancellazione dal registro delle imprese

Tribunale di Napoli, 22 settembre 2015. Relatore Quaranta.

Giudice del Registro – Revoca della cancellazione dal registro delle imprese di società fallita

In considerazione del principio di tipicità delle annotazioni iscrivibili nel Registro delle Imprese, in base al significato attribuito al combinato disposto degli artt. 2188, 2193 c.c. e dell'art. 7 del d.p.R. n.581/1995 ed in virtù dello scopo a cui assurge il predetto registro, di cautelare le esigenze di certezza e sicurezza dei rapporti economici, per coloro i quali entrano in contatto con le attività di imprenditori e le società iscritte, è fondata la domanda di revoca dell'iscrizione della cancellazione di società fallita al di fuori delle ipotesi tassativamente prevista dalla legge.

Cancellazione di società già fallita in ipotesi di chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118 l.f. in ipotesi di ripartizione attivo e mancanza di attivo – Ratio della norma – Cancellazione di società fallita in ipotesi di chiusura del fallimento a seguito di concordato – Esclusione

Per il caso specifico della cancellazione di una società fallita dal registro delle imprese, la formalità è prevista esclusivamente dall'art. 118, comma 2 l.f. per le sole ipotesi di fallimento di una società chiuso ai sensi dell'art. 118, comma 1, nn. 3 e 4 l.f.

La scelta di legislatore (della riforma fallimentare del 2006), di prevedere la cancellazione dell'ente da parte del curatore e l'iscrizione camerale dell'evento solo in queste due ipotesi, si giustifica per il fatto che in entrambi i casi presi in considerazione dall'art. 118, alla chiusura del fallimento – comunque non completamente soddisfattoria per i creditori – non residui alcun bene del patrimonio della fallita. E' evidente che in tal modo la società si trovi nell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e, quindi, in una situazione liquidatoria; di più, con una liquidazione (concorsuale) già definita e conclusa.

Il legislatore non ha previsto l'iscrizione della cancellazione della società in ipotesi di chiusura del fallimento a seguito esecuzione di un concordato fallimentare. Ciò anche perché il piano concordatario può anche prescindere dalla cessione dei beni sociali ai creditori e, quindi, dall'azzeramento del patrimonio della società.

L'ordinamento non prevede un effetto legale di cancellazione a carico della società già fallita, derivante dalla definizione concordataria né, di conseguenza, il dovere di pubblicizzare l'evento.

L'ostensibilità ai terzi delle vicende della fallita, viene assicurata dalla prescrizione contenuta dall'art. 130 cit, a proposito dell'annotazione camerale del decreto di chiusura del fallimento per avvenuta esecuzione di un concordato.

(Massime a cura di Laura De Simone – Riproduzione riservata)

Rg. 3346/2015

TRIBUNALE DI NAPOLI
Volontaria Giurisdizione
Giudice Del Registro delle Imprese

Il Giudice, dr. Enrico Quaranta,
letto il ricorso depositato da:

L. Z., ,

da

L.G. Srl,

Nonché da

G. L.,

letta la documentazione inoltrata dall'Ufficio del Registro delle Imprese;
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con proprio ricorso l'ex legale rappresentante M. Srl e gli ex soci della predetta esponeva:

- a) che con sentenza del 17.5.2000 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento di essa M. Mercato Italiano Calzature srl;
- b) che in data 23.3.2001 veniva approvato e reso esecutivo lo stato passivo della procedura;
- c) che, di seguito al decesso del pregresso amministratore della società (C. C.) l'assemblea dei soci di M. in data 12.11.2008 aveva deliberato di conferire l'incarico gestorio a L. Z.;
- d) che in data 19.11.2008 la società aveva deliberato la presentazione di una proposta di concordato fallimentare;
- e) che tale proposta veniva approvata dal comitato dei creditori e dal curatore fallimentare, tal che con decreto del 20.5.2009 il Tribunale omologava il concordato;

- f) che il programma concordatario veniva interamente adempiuto, con soddisfazione integrale dei creditori ammessi;
- g) che pertanto il 9.7.2013 il Tribunale dichiarava la chiusura del fallimento;
- h) che in data 22.7.2013 il curatore provvedeva a restituire alla M. i beni già acquisiti alla massa;
- i) che con formalità iscritta in data 12.5.2014, su domanda formulata dalla curatela il 6.8.2013, la società veniva cancellata dal Registro delle Imprese.

Tutto ciò esposto, ritenendo l'erroneità della cancellazione, poiché avvenuta in assenza dei presupposti, gli istanti ne invocavano la revoca. Occorre ricordare che - quando un'iscrizione camerale sia avvenuta in mancanza dei presupposti legali - il giudice del registro, su segnalazione dell'interessato, del conservatore o di terzi, deve ordinarne con decreto la cancellazione d'ufficio, dopo aver sentito il titolare (o i titolari) della situazione giuridica iscritta e/o gli interessati, onde chiarire le ragioni dell'irregolarità ed eventualmente consentire le dovute rettifiche o regolarizzazioni (in termini in dottrina v. Ragusa Maggiore, *Il registro delle imprese*, in Comm. Schlesinger, Milano, 2002, 104; per alcune ipotesi, v. Bocchini, *La pubblicità delle società commerciali*, Napoli, 1971, 104).

Tale cancellazione riguarda le ipotesi di mancanza originaria dei presupposti legali e non di quella sopravvenuta, che richiede semmai una nuova iscrizione i cui effetti consistono nella cessazione di quelli derivanti dalla precedente iscrizione della fattispecie modificata o estinta. Più nello specifico, secondo la tesi condivisa da questo giudice, la previsione di cui all'art. 2191 cit. riguarda le fattispecie relative ad un'iscrizione di un "fatto" non vero o di un atto per il quale la legge non prevede l'iscrizione o che sia stato iscritto nella sezione o nel registro sbagliati.

La cancellazione, peraltro, si caratterizza per operare retroattivamente, rimuovendo ex tunc gli effetti dell'iscrizione cancellata, salvi i diritti dei terzi di buona fede.

Il giudice del registro, in definitiva, può quindi attivarsi ex art. 2191 anche in virtù di una segnalazione esterna.

Nella circostanza la cancellazione viene invocata dall'ex amministratore e dagli ex soci della M., soggetti sicuramente interessati dagli effetti della presente decisione.

Ed infatti va ricordato che le S.U. della Cassazione, con le sentenze "gemelle" del 12.3.2013 nn. 6070 e 6071, chiamate a prendere posizione su un nodo tematico - gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, dopo la riforma organica del diritto societario attuata dal D. Lgs. n. 6 del 2003 - in parte già esaminato da alcune sentenze delle sezioni unite nel corso dell'anno 2010, hanno confermato i principi affermati in quelle sentenze.

In particolare, con le sentenze nn. 4060 e 4061 del 2010, le Sezioni Unite

hanno ravvisato nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell'art. 2495 c.c. (rispetto alla formulazione del precedente art. 2456 c.c., che disciplinava la medesima materia) una valenza innovativa, racchiusa essenzialmente nell'introduzione di una clausola di salvezza dell'effetto estintivo della cancellazione, tramite l'incipit del secondo comma della norma citata ("ferma restando l'estinzione della società").

Pertanto, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata riforma, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente.

Le Sezioni Unite, con le sentenze del 2013 citate, confermando quanto già avevano sancito con la sent. n. 8426/2010, hanno avuto modo di precisare che, una volta intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese, la prova contraria rispetto all'estinzione della società non può verteere più sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla medesima società, perché ciò condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria. Per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro.

È questa soltanto, in linea di massima, la situazione alla quale viene ricollegata la possibilità che, tanto per le società di persone quanto per le società di capitali, si addivenga anche d'ufficio alla "cancellazione della pregressa cancellazione" (cioè alla rimozione della cancellazione dal registro in precedenza intervenuta), in forza del disposto dell'art. 2191 c.c., con la conseguente presunzione che la società non abbia mai cessato medio tempore di operare e di esistere.

Come ritenuto anche dalla dottrina prevalente - secondo cui la cancellazione della società è "da equiparare alla morte della persona fisica" e, pertanto, che tutti gli elementi dell'attivo patrimoniale dimenticati o scoperti successivamente dovrebbero spettare pro quota ai singoli soci secondo le norme sulla comunione ed in proporzione alle quote di ogni socio (Porzio, *La cancellazione in Il nuovo diritto delle società*, Liber aMorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, 4, Torino, 2007, 91-92; G. Niccolini, sub art. 2495 in *Società di capitali. Commentario*, Napoli, 2004, 1841; M. Vaira, sub art. 2492-2496, ne *Il nuovo diritto societario* diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso e P. Montalenti, Zanichelli, Bologna, 2004, vol. III, 2144) - la sola esistenza di attività sopravvenute all'estinzione dell'ente non vale a giustificare una sua reviviscenza, ancorata piuttosto - vieppiù dopo il ricordato intervento della Suprema Corte in funzione regolatrice - alla prova della continuazione

dell'operatività della compagine in epoca successiva alla sua formale cancellazione.

Il principio in tema di conseguenze dell'estinzione, prospettato dalla dottrina appena citata, è stato poi fatto proprio dalla Suprema Corte con riguardo a tutti i rapporti riferibili alla società e non definiti, laddove essa afferma nello specifico che “ qualora all'estinzione delle società, di persona o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, in quanto in caso contrario si sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, e, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, seppur azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi” (in termini così da ultimo Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 04/02/2015, n. 2036 C.G. c. M.M. e altri).

Le considerazioni che precedono stanno a significare che quantomeno gli ex soci siano interessati dall'iscrizione di una cancellazione avvenuta in assenza delle condizioni previste dalla legge, potendo essere coinvolti nella comunione dei debiti e delle attività residuanti all'estinzione dell'ente.

Da questo punto di vista non è dubbio, pertanto, che il presente procedimento sia stato ritualmente introdotto e correttamente istruito (mediante la sostanziale audizione di tutti gli interessati, aventi nella circostanza addirittura la veste di ricorrenti).

Quanto al merito della sollecitazione, è invero noto che sussista un vivace dibattito dottrinario e giurisprudenziale in merito agli atti che siano iscrivibili al Registro delle Imprese, in base al significato attribuito al disposto combinato degli artt. 2188, 2193 c.c. e dell'art. 7 del dpr n. 581/1995.

Per meglio chiarire l'art. 7, comma 2, lett. b) prevede che siano iscritti nel Registro i soli atti per i quali tale adempimento è previsto dalla legge; l'art. 2188 cit. dispone che il Registro sia istituito al solo fine di riprendere le annotazioni indicate espressamente dal legislatore.

Non pare potersi revocare in dubbio che le norme richiamate esprimano il principio della tipicità delle annotazioni.

D'altronde, come correttamente pure si sostiene in alcune argomentazioni autorali e di giurisprudenza, la funzione propria della pubblicità non può prescindere dalla certezza degli atti da iscrivere.

In altre parole, il Registro delle Imprese deve servire a cautelare le esigenze della certezza e sicurezza dei traffici per coloro i quali – nella posizione di terzi – intendano intrattenere rapporti giuridici con gli imprenditori iscritti.

A chiarire il concetto si pone la disciplina di cui all'art. 2193 c.c. che da un

lato prevede che non possano essere opposti ai terzi i fatti non iscritti dei quali la legge prevede l'iscrizione, salvo che non si provi che questi ne abbiano avuto aliunde conoscenza; dall'altro, che l'ignoranza dei fatti per cui è prevista detta iscrizione non possa essere opposta dal momento in cui l'annotazione sia effettivamente avvenuta.

In ragione degli effetti appena esaminati, è necessario che esista una predeterminazione degli atti da annotare. Ed invero la conoscibilità effettiva degli atti da opporre ai terzi non può prescindere dalla loro esatta individuazione.

In definitiva, se la legge prescrive che solo avvalendosi dello strumento pubblicitario previsto alcuni atti o fatti possano essere opposti a terzi (salva la prova contraria di cui all'art. 2193, comma 1, c.c.) è necessario che siano tassativamente indicate le ipotesi d'iscrizione camerale.

Ove esista tale *numerus clausus*, si può ritenere che l'annotazione del fatto o dell'atto sia conosciuta dai terzi, che non potranno opporre al riguardo l'ingiustificata ignoranza della formalità; d'altra parte questi, laddove intendano avere rapporti giuridici con taluno degli imprenditori soggetti alla registrazione presso il Registro delle Imprese, saranno adjuvati dalla tipicità delle iscrizioni, nel senso di poter prescindere dalla consultazione del registro solo ove la fattispecie esorbiti da quelle per le quali la legge preveda la pubblicità.

Al principio di tassatività delle annotazioni nel Registro delle Imprese dovrebbe aggiungersi, quale addentellato indispensabile, quello della completezza delle iscrizioni ovvero della pubblicità di ogni mutamento o vicenda rilevante nella vita dell'impresa e tale che debba essere resa ostensibile ai terzi per la certezza dei traffici.

Non va taciuto, al riguardo, che varie norme del codice civile rendono palese la volontà del legislatore di offrire pubblicamente notizie omnicomprensive sull'imprenditore e/o sulla società (si cfr. ad esempio l'art. 2196 c.c. sull'imprenditore individuale, gli artt. 2328 e 2330 c.c. sulla spa, gli artt. 2463 e 2470 c.c. sulla srl etc.).

Venendo al caso specifico della cancellazione di una società fallita dal registro delle imprese, la formalità è prevista esclusivamente dall'art. 118, comma 2 l.f.

La norma prevede che ad essa si debba ricorrere per le sole ipotesi di fallimento di una società chiuso ai sensi dell'art. 118, comma 1, nn. 3 e 4 l.f.

Si tratta, in altre parole, della chiusura disposta: (i) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo; (ii) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura.

La scelta di legislatore (della riforma fallimentare del 2006), di prevedere la cancellazione dell'ente da parte del curatore e l'iscrizione camerale dell'evento solo in queste due ipotesi, si giustifica per il fatto che in

entrambi i casi presi in considerazione dall'art. 118, alla chiusura del fallimento – comunque non completamente soddisfattoria per i creditori – non residui alcun bene del patrimonio della fallita.

E' evidente che in tal modo la società si trovi nell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e, quindi, in una situazione liquidatoria; di più, con una liquidazione (concorsuale) già definita e conclusa.

Viceversa il legislatore non ha previsto l'iscrizione della cancellazione della società in ipotesi di chiusura del fallimento a seguito esecuzione di un concordato fallimentare.

La scelta può invero comprendersi perché il piano concordatario può anche prescindere dalla cessione dei beni sociali ai creditori e, quindi, dall'azzeramento del patrimonio della società.

Ad ogni modo, al di là delle argomentazioni spese a proposito della presumibile *voluntas legis* evincibile dalla lacuna contenuta in proposito dall'art. 130 l.f., è evidente che - per la chiusura del fallimento a seguito esecuzione di un concordato - manchi la necessaria previsione (per la tipicità delle iscrizioni camerali di cui in premessa) di un atto (la cancellazione) da iscrivere.

Più nello specifico, manca un effetto legale a carico della società già fallita derivante dalla definizione concordataria della procedura fallimentare (la detta cancellazione,), ancor prima del dovere di pubblicizzare l'evento.

Peraltro l'ostensibilità ai terzi delle vicende della fallita, viene assicurata dalla prescrizione contenuta dall'art. 130 cit, a proposito dell'annotazione camerale del decreto di chiusura del fallimento per avvenuta esecuzione di un concordato.

Gli argomenti articolati consentono di ritenere la fondatezza del ricorso.

Ed invero gli istanti hanno documentato che la M. è stata interessata da un fallimento chiuso proprio a seguito di concordato fallimentare, peraltro pienamente soddisfattorio per i creditorio; inoltre, la restituzione alla società dei suoi beni, già acquisiti all'attivo concorsuale.

L'iscrizione a suo carico di una cancellazione conseguente a tale chiusura della procedura pare quindi esser avvenuta in difetto delle condizioni legali, tal da dover essere effettivamente rimossa.

PQM

Visti gli articoli 2188 e ss., 2191 c.c.;

accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca la cancellazione dal Registro delle Imprese di Napoli della M. Mercato Italiano Calzature Srl, già con sede in Napoli alla via Nicola Rocco n. 71 (p. iva 05218090636, REA 422553).

Si comunichi agli interessati ed al Conservatore dell'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 17 d.p.r. n. 581/1995.

Napoli, 22 settembre 2015

Il Giudice Del Registro
dr. Enrico QUARANTA